REGOLAMENTO (CE) N. 621/96 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/96 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che alcuni Stati membri incontrano difficoltà nell'attuare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2637/95 (*), in particolare per tutelare i produttori membri di associazioni in caso di recessi di soci e per dare la possibilità di pagare anticipi sull'aiuto specifico anche a tali associazioni, per le quali il costo delle cauzioni è insostenibile; che occorre pertanto fissare alcuni termini per il rispetto delle condizioni minime imposte alle associazioni di produttori e rendere ammissibili le spese per la costituzione delle cauzioni relative al pagamento degli anticipi;

considerando che è opportuno stabilire che il termine per il rispetto delle condizioni minime da parte delle associazioni di produttori si applichi a partire dal raccolto 1995;

considerando che, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 259/96 (6), occorre modificare il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 84/93;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 84/93, un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione che è quindi opportuno che lo Stato membro verifichi tale requisito nel quadro di controlli regolari;

considerando che la finalità dell'aiuto specifico è soprattutto quella di contribuire al miglioramento della qualità conferita e che, in questa prospettiva, è indicato aumentare la percentuale dell'aiuto specifico riservata alla remunerazione supplementare dei produttori in funzione della qualità;

GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 84/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
 - «f) per ogni gruppo varietale oggetto delle attività delle associazioni:
 - avere almeno 120 membri che dispongano complessivamente di attestati di quote per una quantità minima di 200 tonnellate oppure
 - disporre di attestati di quote per una quantità pari o superiore a 2 500 t, con un numero minimo di 50 membri.

Tuttavia, in regioni di produzione isolate o lontane da altre regioni di produzione dello stesso gruppo varietale, l'associazione può essere riconosciuta se raggruppa almeno i due terzi dei produttori e dei quantitativi indicati sui relativi attestati di quote.

Gli Stati membri determinano quali regioni soddisfano le condizioni di cui al secondo comma, tenendo conto dei criteri economici ed infrastrutturali. Gli Stati membri possono stabilire condizioni minime complementari riguardanti il numero di produttori e la produzione interessata.

2) All'articolo 5:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

«Spetta allo Stato membro anche il compito di verificare, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 1, paragrafo 4.*;

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
 - L'associazione riconosciuta, rispondente ai requisiti previsti per il riconoscimento alla data del 15 novembre, può beneficiare dell'aiuto specifico per il raccolto dell'anno successivo.
 - L'associazione riconosciuta che non risponde più ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre, può presentare anteriormente al termine previsto per la conlcusione dei contratti di coltivazione, in seguito all'assegnazione di quantità

^(*) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3. (*) GU n. L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5. (*) GU n. L 271 del 14. 11. 1995, pag. 10.

GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

^(*) GU n. L 108 dei 13. 3. 1996, pag. 14.